



POLITECNICO
MILANO 1863

P O L I T E C N I C O D I M I L A N O

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

PARERE SUL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 2021

Al Consiglio di Amministrazione del
Politecnico di Milano

p.c al Magnifico Rettore

Oggetto: Parere del NdV/OIV sul Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 2021

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Politecnico di Milano, ai sensi D. Lgs 25 maggio 2017, n. 74¹ che reca le modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera r)², ha espresso parere in merito al Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del Politecnico di Milano anno 2021.

L'OIV, analizzata la documentazione trasmessa e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 18 comma 2 del D.Lgs 74/2017

ESPRIME

parere favorevole, di conformità alla normativa vigente per l'intero anno 2021 del sistema di valutazione del personale.

Si segnala che l'anno 2020 ha permesso un'analisi critica del documento di Sistema sino ad oggi implementato e risulta apprezzabile il recepimento di gran parte dei suggerimenti dell'OIV che verranno implementati nel corso del 2021, in quanto legati allo sviluppo del nuovo sistema HR che gestirà anche le performance, come la predisposizione della nuova scala di valutazione e la formazione ad essa dedicata.

In particolare i suggerimenti presenti nella precedente valutazione che sono stati realizzati operativamente riguardano:

- La maggior enfasi data al legame tra i risultati derivanti dagli esiti della *Customer Satisfaction* e la valutazione con la predisposizione di nuove indagini di soddisfazione dell'utenza, volte a migliorare il grado di affidabilità e rappresentatività delle Indagini di Ateneo relative alla

¹D.Lgs 74/2017, art. 18 c. 2 - Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

²D.Lgs 150/2009, art. 7 c. 1 - Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

valutazione dei Servizi erogati, e all'implementazione di uno strumento più affidabile e validato scientificamente;

- Essendo il colloquio un elemento chiave e importante del processo di sviluppo delle persone, in quanto, il collaboratore ha l'opportunità di conoscere le aspettative nei suoi confronti, di chiedere approfondimenti o specifiche e dunque di ingaggiarsi maggiormente per raggiungere gli obiettivi assegnati, risulta apprezzabile l'attenzione che è stata posta a tali colloqui con i singoli collaboratori, resi sempre più strutturati al fine di rendere l'intero processo più sistematico;
- In merito alla strutturazione del processo, risulta rilevante l'importanza data all'implementazione, nel corso del 2021 con lo sviluppo del portale HR, di "Linee Guida" da affiancare al documento di Sistema, che meglio descrivano le varie fasi del processo, perseguendo l'applicazione del modello secondo una metodologia comune ed evitando così il rischio di possibili disparità nell'applicazione dello stesso; ciò permetterà di razionalizzare e omogeneizzare il processo e le attività messe in campo da ciascun responsabile rappresentando anche un modo per diffondere buone pratiche.

Milano, 22 gennaio 2021

F.to
Prof.ssa Laura Borgogni

¹D.Lgs 74/2017, art. 18 c. 2 - Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

¹D.Lgs 150/2009, art. 7 c. 1 - Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.